

CONSORZIO

B.I.M.

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del: "Lago di Como, col Brembo e col Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale"

N. 19730 - Div. IV
Bergamo, 31 dicembre 1955

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

VISTE le domande presentate da n. 91 Comuni della Provincia di Bergamo per la costituzione del Consorzio tra i Comuni siti nel territorio della Provincia medesima che siano compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lago di Corno e del Brembo e Serio, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 27/12/1953 n. 959; RITENUTO che lo scopo della unione dei Comuni predetti in Consorzio è l'attri-

buzione ad un fondo comune dei sovraccanone dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, da destinarsi alla realizzazione delle finalità previste dall'art. 1 comma 14, della legge citata; VISTO il decreto del Ministro per i Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1954 n. 7118 che, sentito il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, determina il bacino imbrifero montano del Lago di Corno e del Brembo e del Serio e delimita il perimetro del bacino stesso, dei quale risultano fare parte n. 87 Comuni della Provincia di Bergamo; VISTA la circolare dell'Ufficio del Genio Civile in data 7/8/1955 n. 10335 Sez. 23 diretta ai Comuni della Provincia di Bergamo compresi nel bacino imbrifero dalla quale risultano, oltre i Comuni compresi nel perimetro delimitato dal Ministero dei Lavori Pubblici, anche quei Comuni già rivieraschi agli effetti del Testo Unico delle Acque e degli Impianti Elettrici, in numero di ventisei così che complessivamente fanno parte del bacino imbrifero n. 113 Comuni; VISTO che con la presentazione della domanda di costituzione del Consorzio da parte di n. 86 Comuni la misura dei 3/5 richiesta in base alla legge citata, art. 1, comma 2, per la costituzione del Consorzio è superata; UDITO il parere favorevole della Giunta Provinciale Amministrativa di Bergamo in data 30/12/1955 n. 19730; CONSIDERATA l'opportunità e l'utilità della costituzione del Consorzio dei Comuni richiedenti e per gli scopi innanzi richiamati; VISTI gli artt. 156 e seguenti dei T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383 e la Legge 27/12/1953 n. 959;

DECRETA:

1) E costituito il Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Lago di Corno e del Brembo e Serio, del quale fanno parte tutti i Comuni compresi nel perimetro del bacino imbrifero delimitato dal Ministro per i lavori Pubblici con decreto 14 dicembre 1954 n. 7118 ed inoltre quei Comuni già rivieraschi agli effetti dei T. U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, i quali ultimi entrano a far parte del Bacino medesimo di diritto a norma dell'art. 1, comma 5, della legge citata;

2) I Comuni che sono compresi nel Consorzio di cui al sub. 1) sono i seguenti: Bergamo - Albino - Alme - Almenno S. Bartolomeo - Almenno S. Salvatore - Alzano Lombardo - Ardesie - Averara - Aviatico - Bedulita - Berbenno - Bonate Sopra - Bonate Sotto - Bello - Bracca di Costa Scrina - Branzi - Brembate Sopra - Brembilla - Brumano - Calolziocorie - Calusco d'Adda - Camerata - Cornello - Canonica d'Adda - Capizzone - Capriate S. Gervasio - Caprino Bergamasco - Carenno - Carona - Casnigo - Cassiglio - Castione della Presolana - Cene - Clusone - Colzate - Corna Imagna - Costa Valle Imagna - Curno - Cusio - Calmine - Dossena - Erve - Fiorano al Serio - Foppolo - Farà Gera d'Adda - Fuipiano Valle Imagna - Gandellino - Gandino - Gazzaniga - Gaverina - Ceresa - Gorno - Gromo - Isola di Fondra - Lefte - Locatello - Madone - Marne - Mezzoldo - Nembro - Nossola - Olmo al Brembo - Oltre il Colle - Oneta - Ornica - Osio Sopra - Osio Sotto - Paladina - Peia - Palazzago - Piazzatorre - Pradalunga - Parre - Piazzolo - Ponte S. Pietro - Ponteranica - Premolo - Presezzo - Ranica - Rivera d'Adda - Roncobello - Roncola - Rota Imagna - Rovetta - S. Brigida - S. Giovanni Bianco - S. Martino De' Calvi - S. Omobono Imagna - S. Pellegrino - Scanzorosciate - Sedi-ina - Selvino - Senna - Sorisole - Spinone dei Castelli - Bianzano - Suisio - Strozza - Taleggio - Torre Boldone - Torre De' Busi - Treviolo - Ubiale - Clanezzo - Vaibrembo - Valgoglio - Valleve - Valsecca - Valtorta - Veduggio - Valbondione - Verteva - Villa d'Alme - Villa d'Ogna - Villa di Serio - Zogno.

- 3) Con successivo decreto verrà approvato lo statuto nonché stabilita la sede del Consorzio;
4) Copia del presente decreto verrà pubblicata sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino degli atti ufficiali di questa Prefettura nonché inviata singolarmente ai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati.

IL PREFETTO

Caso

**STATUTO
APPROVATO CON DECRETO PREFETTIZIO**

N. 248 - Div. IV

Bergamo, 6 giugno 1956

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

VISTO il proprio decreto n. 19730 Div. IV del 31 dicembre 1955, con il quale veniva costituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 959, e degli artt. 156 e segg. della legge Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383, il Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Lago di Como, con Brembo e il Serio, delimitato con decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7118, comprendente n. 87 Comuni della Provincia, e si faceva riserva di approvare con successivo provvedimento lo Statuto del Consorzio stesso e di fissarne la sede; RITENUTO di poter sciogliere la riserva di cui al citato decreto numero 19730

del 31/12/1955: SENTITO il parere favorevole della G.P.A., espresso in seduta del 18/5/1956; VISTI gli artt. 156 e segg. del T.U.L.C.P. 1934, n. 383; DECRETA:

1) E' approvato lo Statuto del Consorzio del bacino imbrifero montano del Lago di Como, col Brembo e il Serio, costituito con decreto prefettizio n. 19730 Div. IV del 31 dicembre 1955, statuto che consta di n. 26 artt. e che forma parte integrante del presente decreto.

2) La sede del Consorzio in parola è fissata in Bergamo.

3) Il presente decreto sarà pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Amministrativo della Prefettura e sarà comunicato ai Sindaci dei Comuni interessati.

IL PREFETTO

Caso

STATUTO

Approvato con Delibera Assemblea

n. 18 del 22/03/2000

e dal CO.RE.CO. di Bergamo

prot. 2000/3416 del 04/05/2000

NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 I Comuni della Provincia di Bergamo, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del "Lago di Como col Brembo e il Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale" delimitato con decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, sono uniti, in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27/12/1953 n. 959. Del Consorzio fanno altresì parte, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della citata legge, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell'art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775; e vi faranno anche parte i nuovi Comuni, che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino stesso. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili. Il Consorzio ha la seguente denominazione

"CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO COL BREMBO E IL SERIO, ENTRAMBI AFFLUENTI DELL'ADDA SUBLACUALE", esso ha sede in Bergamo.

SCOPO

ART. 2 Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione ed all'impiego dei fondi comuni, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959. mediante esecuzione diretta o indiretta di opere di pubblica utilità, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

Il Consorzio inoltre, definito ed attribuito il Fondo Comune alle singole zone, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni, Consorzi di Comuni, Enti pubblici e privati sempre per il giungimento di obiettivi di interesse generale, finalizzati al miglioramento del benessere economico e sociale delle popolazioni del Consorzio. Esso inoltre provvede all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

DURATA

ART. 3 Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa di pieno diritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, per conseguimento del fine; e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguite per la sua costituzione.

PERIMETRO DEL CONSORZIO

ART. 4 Il comprensorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano.

Agli effetti peraltro dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5 Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 6 **COSTITUZIONE:** L'Assemblea Generale del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati, nella persona del Sindaco, o di un suo delegato. Essi potranno essere revocati o sostituiti.

ART. 7 **INELEGGIBILITA':** Non sono delegabili a membri dell'assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalle leggi vigenti. Non sono inoltre delegabili: gli impiegati o stipendiati dello stesso Consorzio; chi ha il maneggio del denaro consorziale, o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione; chi ha liti pendenti con il Consorzio; chi ha in appalto lavori o forniture consorziali o ha comunque incarichi retribuiti (progettisti etc.); chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato messo in mora; non possono essere contemporaneamente delegati i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei riguardi del più giovane.

ART. 8 **CONVOCAZIONE:** L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da rimettere a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare. Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 9 **ATTRIBUZIONI Spetta all'Assemblea Generale:**

1) procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

2) approvare i bilanci preventivo e consuntivo

3) destinare la quota di fondo comune spettante a ciascuna Zona secondo le leggi vigenti. Per quanto previsto al comma 3 si terranno in particolare conto: **(a)** le zone alle quali sono derivati danni in conseguenza della esecuzione di impianti di derivazione idroelettrica; **(b)** le zone in cui si sono verificati danni in dipendenza di lavori di derivazione idroelettrica, pure non essendovi state fatte direttamente opere di derivazione; **(c)** le zone in cui si manifestano particolari bisogni economici connessi con lo

sviluppo economico e sociale delle popolazioni.

(d) Potrà l'Assemblea procedere alla ripartizione dell'importo del sovraccanone per zone, pur sempre tenendo presenti le norme di cui alle lettere (a) (b) (c): l'impiego peraltro delle somme verrà fatto dal Consorzio.

4 approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica tra i Comuni interessati, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge a disposizione del Consorzio, per una più sostanziale ed efficace attività.

5 deliberare i regolamenti dei servizi di competenza del Consorzio e i criteri sulla organizzazione del Personale.

ART. 10 Suddivisione del comprensorio in zone:

Ai fini della designazione dei componenti del Consiglio Direttivo e della ripartizione del Fondo Comune il territorio del Consorzio è suddiviso nelle seguenti 6 zone:

ZONA PRIMA -Alta Valle Brembana:	Comuni n. 21
ZONA SECONDA -Media Valle Brembana	Comuni n. 21
ZONA TERZA -Alta Valle Soriana	Comuni n. 16
ZONA QUARTA -Media Valle Soriana	Comuni n. 22
ZONA QUINTA -Valle Imagna e Valle S. Martino	Comuni n. 25
ZONA SESTA -Comuni Rivieraschi	Comuni n. 23

ART. 11 Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno metà dei propri membri ed in seconda convocazione qualora sia presente almeno un quarto. Essa è presieduta dal Presidente e in sua

vece dal Vicepresidente Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio. La seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

ART. 12 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 12 membri oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea nel proprio seno, di cui sei devono essere eletti tra i designati dai delegati delle singole zone, cioè uno per ciascuna

zona. Nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo e alla Assemblea Generale.

Farà altresì parte del Consiglio Direttivo un membro designato dal Consiglio Provinciale avente voto consultivo.

ART. 13 Proclamazione degli eletti

Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo.

ART. 14 Deliberazioni

Le delibere adottate verranno pubblicate all'Albo del Consorzio e resteranno a disposizione dei Rappresentanti.

ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza mediante lettera raccomandata da almeno 1/3 dei CONSIGLIERI.

Spetta al Consiglio Direttivo :

1. Predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
2. Approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell'esercizio salvo ratifica;
3. Approvare i progetti tecnici per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come al programma

di massima deliberato dalla Assemblea generale e darvi esecuzione;

4. Approvare i regolamenti sull'ordinamento del personale dipendente;
5. Nominare e licenziare a termine di regolament il personale;
6. Deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
7. Deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti;
8. Stabilire norme e condizioni per i singoli appalti;
9. Nominare tecnici per la progettazione delle opere e direzione dei lavori;
10. concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni vicini e Comunità Montane.
11. Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
12. Nominare il Segretario dell'Ente;
13. fare in genere quanto concerne la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, pratiche e diritti del Consorzio con mandato in genere di Promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio e di contribuire al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 16 Convocazione:

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con lettera raccomandata, diretta a tutti i delegati cinque giorni prima dell'adunanza, se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima, con telegramma o espresso, se trattasi di convocazione straordinaria, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi. Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza gli atti

relativi agli oggetti da trattarsi vengono distribuiti o depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri. Le adunanze sono indette in un'unica convocazione e saranno valide se interverrà la metà più uno dei Consiglieri.

ART. 17 Deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni adottate verranno pubblicate all'Albo del Consorzio e resteranno a disposizione dei rappresentanti.

ART. 18 Decadenza

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 19 Presidente: Nomina

Il Presidente è eletto dalla Assemblea generale a maggioranza semplice fra i suoi membri.

ART. 20 Attribuzioni

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi. Egli presiede l'Assemblea generale e le riunioni del Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

1. Convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
2. Fissare l'ordine del giorno delle riunioni;
3. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea;
4. sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
5. sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili.

In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente.

ART. 21 Segretario, uffici, amministrazione contabilità e regolamento.

Spetta al Segretario :

1. Redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni medesime

2. curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni
3. curare i procedimenti di evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti
4. fare quanto altro occorra per la corretta gestione dell'Ente.

UFFICI, AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E REGOLAMENTO

ART. 21 Esercizio Finanziario

Gli uffici consorziali comprendono un servizio amministrativo ed un servizio tecnico. Con apposito regolamento saranno disciplinate le competenze di tali servizi, nonché le attribuzioni, i doveri ed i diritti degli impiegati e stabilite le tabelle organiche ed il trattamento economico e di quiescenza del personale di ruolo.

Il regolamento stabilirà pure le norme disciplinari per il personale ed il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio.

ART. 22 Esattoria e Tesoreria

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio termina il 31 Dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario, degli enti locali.

ART. 23 Regolamento sui servizi e sul personale

Il servizio di esattoria e tesoreria, da regolarsi con apposito regolamento, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.